



"Raccolta di quesiti su green pass e formazione collegati all'emergenza COVID-2019"

Aggiornamento del 10 dicembre 2021

QUESITO 1

E' obbligatorio il green pass rafforzato per il personale delle Agenzie Formative?

RISPOSTA

E' previsto il green pass rafforzato solo per il personale "dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore" (art. 4 ter del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 introdotto dall'articolo 2 del D.L. 172/2021).

Quindi, il personale delle Agenzie Formative che realizza tali percorsi, dovrà essere in possesso del green pass rafforzato.

QUESITO 2

E' obbligatorio il green pass rafforzato per il personale esterno delle Agenzie Formative?

RISPOSTA

Per la questione, trattandosi di normativa di competenza nazionale, suggeriamo di rivolgersi alla Prefettura, quale ente deputato ad applicare le sanzioni.

In relazione al personale non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola, si richiama la Nota del Ministero dell'Istruzione n.1889 del 7 dicembre 2021, con la quale viene specificato che "nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all'art. 9 ter.1 Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52, convertito in Legge 17 giugno 2021, n. 87."



QUESITO 3

Come avviene la verifica del green pass rafforzato?

RISPOSTA

Si riporta di seguito la risposta ad una FAQ pubblicata sul sito *www.dgc.gov.it*

Dal 6 dicembre 2021, i controlli potranno essere effettuati utilizzando l'app VerificaC19, che sarà in grado di riconoscere la validità dei certificati utilizzando l'impostazione specifica per il green pass rafforzato.

QUESITO 4

E' obbligatorio il green pass rafforzato per gli allievi dei corsi di formazione?

RISPOSTA

In relazione all'obbligo di green pass rafforzato per gli allievi dei corsi di formazione, nulla è cambiato.

Ciò si deduce in considerazione dell'art. 6 del Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172, che ha dettato una disciplina transitoria relativa al periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, stabilendo che nei territori che si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previsti limitazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato.

Considerato che, a normativa vigente, in zona gialla la formazione non è tra le attività oggetto di limitazioni in quanto la formazione si può svolgere sia in presenza che a distanza (come prevede l' art. 3 bis del DL 52/2021, convertito in legge) ne consegue che, in zona bianca, per la partecipazione ai percorsi formativi, nulla è cambiato in materia di green pass.



Aggiornamento del 28 settembre 2021

QUESITO 5

La Regione ha intenzione di adottare una nota di indicazioni sull'obbligo di green pass per le attività formative?

RISPOSTA

Al momento, l'Amministrazione regionale non ritiene opportuno adottare una nota interpretativa. Trattandosi di normativa nazionale, eventuali dubbi di applicazione potranno essere chiariti solo a seguito di un confronto con i competenti organi statali.

QUESITO 6

La certificazione verde è richiesta per tutte le attività formative?

Se all'interno dei locali in cui si svolgono i corsi Iefp, IFTS, ITS, risultino attive altre attività formative (sede formativa con più corsi al suo interno) occorre che tutti (eccetto gli allievi dei corsi) debbano comunque avere il green pass per accedere ai locali dell'agenzia?

RISPOSTA

L'articolo 9 ter 1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito in legge), inserito dal DL 10 settembre 2021, n. 122 ha esteso l'obbligo del green pass ad alcuni ambiti del sistema della formazione (Iefp, IFTS, ITS).

Nel caso in cui nella medesima sede dell'Agenzia si svolgano più percorsi formativi sottoposti a discipline diverse, l'agenzia formativa deve regolare gli accessi nella propria sede facendo riferimento alla disciplina specifica.

Pertanto, per i percorsi Iefp, IFTS e ITS il riferimento è all'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Per gli altri percorsi formativi, bisogna tener conto di quanto stabilisce l'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), inserito dal DL 21 settembre 2021, n. 127. Secondo quest'articolo il possesso della certificazione verde" si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria



attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni". Quindi, ad esempio, l'esibizione della certificazione verde è richiesta anche ai docenti dei percorsi formativi che hanno ricevuto un incarico dall'Agenzia formativa.

QUESITO 7

Per lo stage e per il tirocinio è obbligatoria la certificazione verde? La certificazione verde si ottiene solo con il vaccino o anche con il tampone?

RISPOSTA

Per gli stage/tirocini bisogna tener conto del quadro normativo relativo agli accessi sui luoghi di lavoro.

In particolare, il riferimento è all'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), inserito dal DL 21 settembre 2021, n. 127.

Questo articolo stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 (cioè il possesso della certificazione verde) "si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni".

In alternativa al vaccino, può presentare il tampone.

Il riferimento è l'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». (21A03739)" in base al quale "La generazione delle certificazioni di cui al comma 1 avviene in corrispondenza dei seguenti eventi:

- a) la somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2;
- b) l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare al virus SARS-CoV-2 con esito negativo;
- c) l'avvenuta guarigione da COVID-19 attestata da una struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, da un medico di medicina generale, da un pediatra di libera scelta, da un medico USMAF o SASN.



QUESITO 8

Per le attività coristiche individuali, gli allievi hanno obbligo di certificazione verde?

RISPOSTA

Ai sensi dell'articolo 3 bis del DL 52/2021 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, applicando tutte le misure di contenimento del contagio previste nei protocolli o linee guida del settore di riferimento o in ambiti analoghi, quali il distanziamento fisico, l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, etc.

La normativa nazionale non prevede l'obbligo di possesso certificazione verde Covid-19 da parte degli allievi.

Si ritiene opportuno segnalare che, tuttavia, la certificazione verde COVID-19 è richiesta per l'accesso ai servizi e attività organizzati al chiuso da centri culturali, centri sociali e ricreativi dall'articolo 9 bis, comma 2, lettera g) del D.L. 52/2021.

Trattandosi di normativa statale la Regione non può dare alcuna interpretazione in merito, pertanto a titolo collaborativo la invitiamo a fare una verifica con la competente Prefettura.

QUESITO 9

Per gli Iefp svolti dalle Agenzie formative, gli allievi hanno bisogno della certificazione verde per svolgere l'attività motoria in palestra?

RISPOSTA

Per i percorsi IeFP triennali si rinvia a quanto indicato nel "Piano scuola 2021-2022" che prevede uno specifico paragrafo su "Educazione fisica e palestre" che differenzia lo svolgimento dell'attività motoria "in base al colore con cui vengono identificati i territori".

QUESITO 10

Per i percorsi Iefp, sono possibili le visite didattiche?



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Istruzione, Formazione,
Ricerca e Lavoro**

RISPOSTA

Per i percorsi IeFP triennali si rinvia a quanto indicato nel "Piano scuola 2021-2022" che prevede quanto segue: "Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco".